



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 28 marzo 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31950** del registro di Segreteria promosso da D. C. A., C.F.: OMISSIS, nata a OMISSIS e residente a OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Rela (C.F.: RLELRT67Po3Fo52K - fax 04451921369 - P.E.C. alberto.rela@ordineavvocativicenza.it), per elezione domiciliata presso lo studio del difensore in Schio (VI), Piazza Alvise Conte n. 7/A

RICORRENTE

avverso

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov),

per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929.

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della funzionaria Doriana Tornielli, l'Avv. Alberto Rela per la ricorrente e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS;

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 16 ottobre 2023 l'odierna ricorrente - agendo in riassunzione del giudizio n. 30778 a seguito della sentenza della Sezione Terza Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti n.283/2923 del 19.6.2023 - ha domandato all'intestata Sezione Giurisdizionale l'accoglimento delle seguenti domande, già formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio n. 30778:

a. Accertare e dichiarare l'irripetibilità da parte dell'INPS, nei confronti del Sig.ra D. C. A., delle somme richieste dall'INPS a titolo di restituzione di indebito maturato sulla pensione di reversibilità n. OMISSIS relativamente agli anni 2017 e 2018, così come calcolabili in base ai provvedimenti INPS di Parma del 25/1/2017, del 17/11/2017 e del 5/7/2018 nonché in riferimento al provvedimento INPS di Vicenza del 28/3/2018, per un ammontare complessivo di **euro 25.234,78**, salvo diversa quantificazione in base alle risultanze di causa;

b. Condannare il convenuto INPS alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, a titolo di recupero di indebito, sulla pensione intestata alla ricorrente;

c. Condannarsi l'INPS alla rifusione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, compreso l'appello.

2. Ripercorrendo il lungo iter giudiziario della vertenza, in primo ed in secondo grado, premetteva la ricorrente:

a) di avere a suo tempo agito per la declaratoria di irripetibilità degli indebiti a lei contestati dalla sede INPS di Parma con provvedimenti del 25/1/2017, del 17/11/2017 e del 5/7/2018 e dalla sede INPS di Vicenza con provvedimento del 28/3/2018, per un ammontare complessivo di **euro 79.622,23**, salvo diversa quantificazione in base alle risultanze di causa.

In particolare - dopo aver dedotto di essere titolare di pensione diretta a carico dell'INPS (gestione dipendenti pubblici), iscrizione n. OMISSIS, con decorrenza dal 1/9/1998 in qualità di ex dipendente del Ministero dell'Istruzione, e di pensione di reversibilità (sempre a carico dell'INPS - gestione dipendenti pubblici), iscrizione n. OMISSIS, con decorrenza dal 1/2/2011, derivante dalla pensione diretta del defunto marito, Sig. L. Sl, ex dipendente del Ministero della Difesa, oltre che di redditi da fabbricati nel ridotto importo di euro 187,00 (quanto agli anni qui rilevanti 2017 e 2018) - la ricorrente aveva contestato l'iniziativa dell'INPS di procedere al recupero nei suoi confronti dell'importo come sopra complessivamente indicato, per le annualità dal 2014 al 2018, a titolo di indebitato originato dall'errata liquidazione della pensione di reversibilità, da decurtarsi (secondo quanto indicato dall'Istituto) del 40% in luogo del 25% applicato.

Con il ricorso introduttivo, affidato a tre distinti motivi di ricorso, la ricorrente aveva infatti eccepito: **i)** L'inesistenza dell'indebitato; **ii)** in caso di sua esistenza, l'irripetibilità dello stesso sulla base della buona fede e dei principi interpretativi applicabili in materia; **iii)** in ogni caso, l'irripetibilità, in toto o in parte, dell'indebitato in applicazione dell'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e dall'art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1986 n. 429, essendo stati contestati gli indebiti annuali con provvedimenti notificati oltre il termine annuale previsto dalle norme citate.

b. Contro tale pretesa aveva resistito l'INPS, ed a seguito di un articolato svolgimento del contraddittorio, come precisamente richiamato nel ricorso per riassunzione, questa

Sezione Giurisdizionale, con la sentenza n.118/2020 del 2.12.2020, in accoglimento parziale della domanda proposta, pronunciandosi sul terzo motivo del ricorso, dichiarava non ripetibili gli indebiti maturati negli anni 2014-2015 e 2016, mentre riteneva dovuta in restituzione da parte della Sig.ra D. C. la somma di **euro 25.234,78**, pari all'indebito contestato per l'anno 2017 e per parte dell'anno 2018.

c. Avverso tale sentenza veniva proposto appello principale da parte dell'INPS ed appello incidentale da parte della stessa odierna ricorrente.

La Terza Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti, con sentenza 283/2023 del 19 giugno 2023 - proseguiva la ricorrente nella sua esposizione - aveva rigettato l'appello dell'INPS e accolto l'appello incidentale, annullando la sentenza impugnata *“nella parte in cui ha dichiarato ripetibile l'indebito relativo alle annualità 2017 e 2018, senza preliminarmente pronunciarsi sull'esistenza dell'indebito”*, rimettendo gli atti alla sezione territoriale *“affinché, in diversa composizione monocratica, approfondisca e valuti la questione omessa”*.

d. Venendo quindi ai motivi dell'odierna riassunzione, la ricorrente, con tre distinti motivi, ha eccepito: **i)** L'inesistenza del preteso indebito per l'anno 2018, poiché in tale annualità la ricorrente non aveva superato la soglia di reddito per l'ingresso nella fascia di riduzione del 40% della pensione di reversibilità; **ii)** L'inesistenza e l'irripetibilità dell'intero indebito relativo agli anni 2017 e 2018 per via della non corretta applicazione da parte dell'Istituto resistente del cd *“correttivo”* previsto dall'art. 1, comma 41, della legge n.335/1995; **iii)** l'irripetibilità dell'intero indebito relativo agli anni 2017 e 2018 in applicazione dei principi generali di tutela della buona fede del pensionato elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti.

3. Con memoria del 13 marzo 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, il quale - dopo aver brevemente riepilogato del processo ed aver puntualizzato che oggetto dell'odierno contendere è solo l'accertamento dell'esistenza o meno dell'indebito e la sua eventuale quantificazione per gli anni 2017 e 2018 - ricordava i principi giurisprudenziali applicabili

per l'esercizio dell'iniziativa di recupero dell'indebito derivante dall'errata quantificazione della pensione di reversibilità e contestava la sussistenza della buona fede da parte della ricorrente, in quanto già da lungo tempo edotta della provvisorietà del trattamento percepito.

Relativamente alla sussistenza ed alla quantificazione dell'indebito, l'Istituto resistente puntualizzava che i dati reddituali riferiti alla pensione diretta, risultavano essere quelli elencati a pag. 2), punto 5 delle note autorizzate datate 26 settembre 2019 e che non erano in contestazione i redditi, pacifici, né l'ammontare della PAL, ma solo la modalità matematica di applicazione dell'abbattimento della pensione di reversibilità con applicazione del correttivo di cui all'art.1, comma 41, della legge n.335/1995, specificando con l'esplicazione del relativo conteggio, la correttezza del conteggio effettuato dall'INPS. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso in riassunzione e di tutte le domande proposte, con vittoria nelle spese di lite.

4. All'udienza odierna l'Avv. Alberto Rela, nell'interesse del ricorrente, insisteva per l'accoglimento del ricorso ripercorrendone sinteticamente i contenuti.

L'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS, si riportava alle deduzioni e conclusioni già assunte in atti.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente deve darsi atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n.118/2020 del 2.12.2020 di questa Sezione Giurisdizionale in punto di irripetibilità dell'indebito relativamente alle annualità 2017 e 2018.

Al riguardo, la sentenza n.283/2023 del 16 giugno 2023 della III Sezione d'Appello della Corte dei conti - che ha ampiamente valutato la questione, indicando i principi applicabili in materia e, per tale via, respingendo l'appello principale proposto dall'INPS con riferimento alle

ulteriori annualità dal 2014 al 2016 - ha espressamente statuito che *“Tuttavia, nella sentenza gravata, la questione relativa dell’inesistenza dell’indebito o della sua errata quantificazione, non viene affrontata, e, pertanto, il giudizio deve essere rinviato al giudice di prime cure affinché si pronunci in punto di esistenza e corretta quantificazione dell’indebito relativo alle annualità 2017 e 2018”* .

Pertanto, da un lato, è rimasta ferma ogni precedente valutazione della sentenza gravata in punto di irripetibilità dell’indebito per le sole annualità precedenti (e dunque la valutazione di astratta ripetibilità dell’indebito per il 2017 e 2018 alla stregua della condivisibile motivazione che la richiesta di recupero è intervenuta, per tali due anni, in un arco temporale ragionevole), dall’altro è stato delimitato con precisione l’ambito di intervento del Giudice per la fase della riassunzione essendo stata disposta *“...la rimessione degli atti alla Sezione territoriale, affinché, in diversa composizione monocratica, approfondisca e valuti la questione omessa”*. Ne deriva, conseguentemente, il rigetto per inammissibilità del terzo motivo di riassunzione nella parte in cui viene dedotta l’irripetibilità dell’indebito per gli anni 2017 e 2018 in applicazione dei principi generali di tutela della buona fede del pensionato.

2. Nel merito, il ricorso è certamente fondato con riferimento all’anno 2018, per il quale le stesse deduzioni dell’Istituto resistente - vedi pag. 2, punto 5 delle note integrative del 26.09.2019, richiamate dall’INPS nella memoria di costituzione della presente fase del giudizio e, a ben vedere, la stessa sentenza di questa Sezione n.118/2020, non impugnata sul punto - espongono per tale anno un reddito complessivo della ricorrente di **euro 26.362,89** (euro 26.175,89 quale reddito di pensione sommato a euro 187,00 quale reddito da fabbricati), inferiore alla soglia, fissata per tale anno, in **euro 26.385,84**, conteggiata secondo i termini di cui alla tabella F, richiamata dall’art.1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n.335 (Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio).

Né, del resto, è stato in alcun modo chiarito, neanche a fronte di specifica eccezione di parte nella prima fase del giudizio di primo grado, per quale motivo i conteggi allegati in giudizio da parte dell'INPS (vedi doc.10 del fascicolo di parte della prima fase del giudizio, cd "*calcolo manuale*") espongano, in contrasto con i dati considerati dalla sentenza n.118/2020 ed oggi richiamati dallo stesso INPS, un reddito della ricorrente pari ad **euro 26.424,00** in luogo di quello in effetti risultante di **euro 23.362,89**.

Risulta, in definitiva, che per l'anno 2018, collocandosi il reddito della ricorrente al di sotto della relativa soglia di reddito, è infondata la pretesa dell'Inps di procedere all'applicazione della seconda fascia di riduzione della pensione di reversibilità con percentuale del 40% in luogo di quella del 25% già a suo tempo utilizzata, e di conseguentemente procedere al recupero del relativo indebito, in quanto lo stesso non risulta venuto in esistenza.

3. Il ricorso risulta viceversa infondato, nei termini che seguono, con riferimento all'indebito maturato per l'anno 2017.

3.1. Per tale anno l'Istituto resistente aveva provvisoriamente applicato la riduzione del trattamento di reversibilità nella misura del 25% vendendo erroneamente ritenuto che il reddito personale della ricorrente si collocasse nella fascia tra euro 19.753,71 ed euro 26.098,28.

Rimanendo però incontestato che nell'anno 2017 la ricorrente avesse avuto redditi superiori alla soglia limite per l'applicazione della riduzione nella misura del 40% (e cioè **euro 26.234,00** a fronte della soglia di **euro 26.098,28**), l'odierno oggetto del contendere, salve le specificazioni che seguiranno in ordine al conteggi allegati in giudizio, è di fatto relativo (e limitato) alle modalità di applicazione del cd "*criterio correttivo*" di cui all'art.1, comma 41, quarto periodo della legge n.335/1995, nella parte in cui si prevede che "*Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca*").

La lettura della norma effettuata dall'INPS risulta esente da censure in quanto, in aderenza alla formula omnicomprensiva utilizzata dal legislatore: **i)** effettua una stretta comparazione tra i trattamenti derivanti con applicazione delle due diverse fasce di reddito qui rilevanti, dovendo essere compresi nel conteggio, sia il reddito astrattamente derivante dalla stessa pensione di reversibilità con applicazione della relativa riduzione per fasce, sia i redditi personali del percipiente; **ii)** conseguentemente applica il relativo correttivo – determinato dalla differenza tra i due trattamenti, ovvero derivante dalla comparazione di quello maggiore calcolato con riferimento al reddito massimo previsto per la fascia precedente con quello astrattamente spettante con la sola applicazione della riduzione prevista, senza correttivo – alla pensione di reversibilità calcolata solamente sulla base della relativa fascia di pertinenza. Si tratta, con evidenza, di un criterio che consente di adeguare percentualmente il trattamento di reversibilità al livello dei redditi personali del beneficiario, mentre, di contro, il metodo di conteggio prospettato da parte ricorrente nell'atto di riassunzione, non pare persuasivo: esso infatti, - nel riferire il trattamento spettante al beneficiario in misura “secca” alla sola applicazione della minore riduzione applicabile in conseguenza del massimo della fascia precedente - finirebbe per uniformare per casi estremamente diversi tra loro il trattamento pensionistico spettante, determinando, in concreto, che l'unica differenza reddituale tra i diversi beneficiari sarebbe determinata esclusivamente dalla misura del reddito diverso dalla pensione di reversibilità, sempre salve le ulteriori considerazioni che seguiranno in ordine agli effetti del calcolo operato.

3.2 Venendo al conteggio del trattamento effettivamente spettante alla ricorrente per l'anno 2017, analogamente a quanto verificatosi per l'anno 2018, si riscontra che i conteggi presentati in giudizio da parte dell'INPS non trovano corrispondenza con il dato reddituale di partenza della ricorrente, come acclarato in corso di causa, di **euro 26.234.00** (dato dalla somma dei redditi da pensione diretta, euro 26.046,93, con i redditi da fabbricati, euro 187,00). Infatti,

nel conteggio manuale depositato nella prima fase del giudizio, viene esposto quale dato reddituale da considerarsi il maggiore importo di **euro 26.295,90**, già a suo tempo contestato da parte ricorrente e comunque rimasto privo di specifica giustificazione da parte dell'Istituto resistente.

Da quanto sopra indicato, deriva che il conteggio dei pagamenti dovuti per l'anno 2017, che dovrà essere considerato dall'INPS ai fini del recupero dell'indebito, dovrà prendere a riferimento il seguente calcolo (in luogo di quello effettuato nel doc.10 di parte resistente della prima fase del giudizio):

- **1° dato correttivo euro, 80.437,90**, così calcolato: euro 54.203,90 (pensione di euro 90.339,84 con abbattimento del 40%) + euro 26.234,00 (reddito personale 2017);
- **2° dato correttivo, euro 93,853,16**, così calcolato: euro 67.754,88 (pensione di euro 90.339,84 con abbattimento del 25%) + euro 26.098,28 (reddito massimo fascia precedente);
- **trattamento di reversibilità spettante, euro 67,349,16**, così calcolato: euro 54.203,90 (pensione di euro 90.339,84 con abbattimento del 40%) + euro 13.145,26 (differenza tra primo e secondo dato correttivo).

3.2. Come si avrà modo di verificare dal relativo conteggio, il metodo di calcolo utilizzato consente di applicare in casi limite - quale è appunto quello di specie, in cui il reddito della ricorrente è minimamente superiore rispetto al limite della precedente fascia di riferimento della tabella F - uno scostamento percentuale minimo in aumento rispetto alla decurtazione della fascia precedente.

Si deve al riguardo precisare, a chiarimento di quanto evidenziato da parte ricorrente in ordine al rilievo espresso in termini esclusivamente economico-matematici dell'operazione - che comporta uno scostamento di circa 16.000,00 euro in meno rispetto al trattamento precedentemente goduto - che l'asettica considerazione della differenza aritmetica tra i due trattamenti, prima e dopo il riconteggio, risulta viziata da un duplice errore concettuale in

riferimento, peraltro, al medesimo presupposto: anzitutto, quello di effettuare una comparazione con il trattamento precedente goduto, al quale - tuttavia ed a sua volta - non era applicata la decurtazione al 25% astrattamente prevista, ma scontava invece un correttivo ulteriore, che aveva portato la riduzione percentuale in misura addirittura di poco superiore al 7% (da euro 90.339,84 a euro 83,866,62); e, in secondo luogo, quello di perdere di vista il vero elemento di riferimento, che è appunto, secondo quanto previsto dalla tabella F di cui all'art.1, comma 41, della legge n.335/1995, il trattamento fruibile con la decurtazione al 40%, sempre in astratto applicabile, e che, nel caso di specie, si attesta invece in una misura ben lontana da tale percentuale, in quanto invece minimamente superiore alla fascia precedente del 25% (ed infatti la riduzione risultante dai calcoli sopra effettuata, pari ad euro 22.990,68 rispetto alla pensione teorica del 2017 di euro 90.339,84, è pari al 25,45%). Ciò che – nel conferire alla ricorrente un aumento di euro 13.145,26, rispetto al trattamento altrimenti spettante con applicazione della sola la decurtazione prevista per legge del 40%, cioè senza il correttivo della clausola di salvaguardia (euro 54.203,90) - rispecchia pienamente la sua aspirazione a mantenere un rapporto di proporzionalità tra il minimo aumento dei propri redditi rispetto alla prima fascia di riferimento della tabella F dell'art.1, comma 41, della legge n.335/1995, e l'entità percentuale della decurtazione (superiore dello 0,45% rispetto a quella del 25% prevista per la fascia precedente).

4. Definito come sopra il merito della controversia, in esecuzione di quanto demandato allo scrivente Giudice Unico con la sentenza n.283/2923 della Sezione della Sezione Terza Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti e tenuto conto dell'esito del giudizio d'appello, si liquidano in favore della ricorrente le spese di tale fase nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, mentre le spese del giudizio della presente fase di riassunzione, stante la soccombenza reciproca, la natura della controversia, e la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico, vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 C.G.C., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'irripetibilità da parte dell'INPS, nei confronti del Sig.ra D. C. A., delle somme richieste dall'INPS a titolo di restituzione di indebito maturato sulla pensione di reversibilità n. OMISSIS relativamente all'anno 2018, e per l'effetto condanna l'Istituto resistente alla loro restituzione in favore della ricorrente.

Rigetta per il resto.

Condanna l'INPS alla rifusione in favore della Sig.ra D. C. delle spese del grado d'appello che si liquidano in misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28 marzo 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 05/04/2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(f.to digitalmente)